



# CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

## ORDINANZA SINDACALE

**ORDINANZA N. 93 DEL 28/03/2019**

**OGGETTO:** MANUFATTI MONOUSO AD USO ALIMENTARE IN PLASTICA NON RICICLABILE - DIVIETO DELL'USO, DELLA DETENZIONE, DELL'IMPORTAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE.

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

- *che con l'art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall'art. L.123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;*
- *che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
- *che pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;*
- *che i rifiuti di plastica si sono rivelati particolarmente pericolosi per l'ambiente marino e per tutto quanto con esso interagisce, in particolare flora e fauna, senza trascurare la necessità di garantire la tutela del paesaggio, del decoro e della vivibilità dei luoghi;*
- *che, con più provvedimenti, la Comunità Europea ha adottato diverse decisioni per la riduzione della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021;*
- *che la problematica in questione ha indotto diversi Comuni ad adottare misure tendenti al contenimento del consumo e della vendita degli oggetti in plastica mono-uso non degradabile.*

#### **ATTESO:**

- *che con l'art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall'art. 1 L. 26/2010 i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;*
- *che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento;*

- *che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;*
- *che il Comune di Capri, attraverso la società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, ha già da tempo avviato diverse attività per il miglioramento della raccolta differenziata e per la tutela dei siti di normale conferimento allo scopo di salvaguardare il territorio dal punto di vista ambientale;*
- *che una realtà come Capri, soprattutto per la sua immagine nota in tutto il mondo, non può sottrarsi ad assumere quelle iniziative volte ad una sempre maggiore e più mirata tutela ambientale, naturalistica e al miglioramento della ricettività ed ospitalità territoriale;*

**CONSIDERATO** *che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che, pertanto, risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

**VISTI** *gli artt. 50 del D. Lgs. n°267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lett. a), d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;*

**VISTO** *l'art. 7 bis del d.lgs. n°267/2000;*

**VISTI** *gli artt. 181 e 182 del D. Lgs. n. 152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 205/2010;*

**VISTO** *l'art. 182-bis del d.lgs. n.152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 205/2010;*

### **ORDINA**

*Di osservare e rispettare quanto di seguito a far data dal **01.05.2019**:*

- ✓ *su tutto il territorio comunale gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche esterne all'Isola (tour operator, agenzie di viaggio, etc.) che nell'ambito della loro organizzazione forniscono ai loro clienti dotazioni mono uso per la consumazione, sul territorio comunale di Capri, di pasti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;*
- ✓ *i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, ai visitatori, ai turisti ed agli ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale.*

### **E' FATTO OBBLIGO**

*in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica*

*[posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers)] in materiale biodegradabile e compostabile;*

### **DISPONE**

- *Che a decorrere dalla data del 01.05.2019, non si potranno importare sul territorio comunale sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè in plastica o in materiale non biodegradabile e compostabile;*
- *Che la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000;*

*Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.*

*La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Napoli e, per le relative attività di controllo e vigilanza, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei CC. di Capri, al Commissariato di Polizia di Capri, all'Ufficio di Circostrizione Marittima di Capri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capri.*

***In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.***

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni, dalla data della sua pubblicazione, davanti al TAR, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.*

*Capri ,li 28/03/2019*

Il Sindaco  
Giovanni De Martino  
*Atto sottoscritto digitalmente*